

DELIBERA N. 381/19/CONS

**RATIFICA DEL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 34/19/PRES
RECANTE “DIFFIDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDITRICE
REPORTER II S.R.L. (EMITTENTE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE
“RTR99”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL’ART. 32, COMMA, 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,
N. 177 E DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E
DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO
ALL’HATE SPEECH APPROVATO CON DELIBERA N. 157/19/CONS
(PROCEDIMENTO N. 07/19/DCA - PROC. 2726/AV)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell’11 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 32, comma 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS, del 15 maggio 2019, recante “*Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech*”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 3, del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*, che prevede che il Presidente, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti riferendone all’Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTO il provvedimento presidenziale n. 34/19/PRES recante la diffida alla società Editrice Reporter II S.r.l., con sede legale in Via Icilio, n. 12, Roma, esercente l’emittente radiofonica in ambito locale “RTR99”, a non reiterare la condotta illecita sopra indicata consistente nella violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech*, allegato alla delibera n. 157/19/CONS;

UDITA la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

la ratifica del provvedimento presidenziale n. 34/19/PRES, recante “*Diffida nei confronti della società Editrice Reporter II S.r.l. (emittente radiofonica in ambito locale “RTR99”) per la violazione del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, approvato con delibera n. 157/19/CONS (Procedimento n. 07/19/DCA - Proc. 2726/AV)*”

Roma, 11 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone